



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giovanni Maddaleni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto a R.G. 1691 / 2018

avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale

promosso da

***** (c.f. *****)

***** (c.f. *****)

Entrambi rappresentati e difesi dal prof. avv. ***** e dall'avv. ***** ed elett.te dom.ti a ***** via ***** presso l'avv. ***** - attori

Contro

***** (c.f. *****), rappresentata e difesa dall'avv. ***** ed elett.te dom.ta a ***** via *****_***** presso il difensore – convenuta;

***** onlus (c.f. *****) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalia Pacifico ed elett.te dom.ta a ***** P.zza ***** presso lo studio dell'avv. ***** – convenuta;

CONCLUSIONI:

attori: come da nota di trattazione scritta depositata in data *****2022 in previsione dell'udienza del *****2022

*****: come da nota di trattazione scritta depositata in data *****2022 in previsione dell'udienza del *****2022

*****: come da nota di trattazione scritta depositata in data *****2022 in previsione dell'udienza del *****2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

P R E M E S S O

Con l'atto di citazione ***** in proprio e nella qualità di Sindaco del Comune di ***** evocava in giudizio ***** e il ***** onlus allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:

-Che in data *****2017 veniva recapitata al comune di ***** una busta senza indicazione del mittente contenente i seguenti documenti:

a) Esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di ***** e alla Procura Generale della Corte dei Conti Regione *****, redatto su carta intestata di *****, privo di firma, in cui persona qualificatasi come ***** premette “ *alcuni fatti relativi alle cave site nel comune di ******”.

b) Copia di una mail del *****2017 proveniente dall'indirizzo mail ***** e diretta all'indirizzo mail*****, allora istruttore per la Soprintendenza per le province di ***** e di *****, nel corpo della quale la mittente chiede se l'istruttore si stia occupando di cava ***** ed aggiunge che il “massacro” della cava sarebbe legato ai rapporti tra ***** e ***** nonché esprime forti perplessità su tutte le concessioni autorizzate dal comune di *****.

c) Copia di una mail, priva di data, apparentemente proveniente dall'indirizzo ***** e indirizzata a vari funzionari della Regione ***** contenente la segnalazione di due PCA rilasciate per due cave aperte nel comune di *****, ***** e ***** che si riferisce coltivate dalla medesima impresa. La mittente riferisce quanto segue: “ *La Regione non si pronuncia, la Soprintendenza neppure, ma il sindaco di ***** (che ha riaperto almeno sei cave nel parco) esprime parere favorevole alla prima ipotesi e dunque il parco rilascia autorizzazioni per cinque anni pari a 57.068 mc. Mi chiedo se sia tutto regolare* ”.

- La ***** , richiesta di spiegazioni in merito all'effettiva provenienza di tali documento, non rispondeva.

- A seguito di richieste di chiarimenti della Regione ***** il Comune otteneva la consegna di ulteriore mail proveniente dall'indirizzo della ***** e datata *****2017, indirizzata anche al dott. ***** e a ***** che, facendo riferimento alle procedure amministrative relative a varie concessioni comunali, così concludeva: “ *mi chiedo se a devastare il territorio siano i concessionari di cava o non piuttosto il sindaco e la posizione accomodante del parco* ”. La Regione consegnava inoltre due ulteriori mail, una datata *****2017, in cui si sottolineava che una certa cava avrebbe avuto autorizzazione non legittima in punto di quantità estrattiva.

- Il Parco ha inoltre consegnato al comune il testo di due ulteriori mail, rispettivamente datate *****2016 e *****2017. Nel corpo della prima, in particolare, la mittente sottolinea come sarebbe chiarissimo “ *il favore che i sindaci mostrano per alcune famiglie di concessionari* ”.

- Che, al contrario di quanto insinuato nella corrispondenza sopra riportata, egli ha sempre operato nel rispetto della legalità e, in qualche caso, è addirittura stato oggetto di denunce da parte dei concessionari di cava.

Ciò premesso chiedeva in proprio e nella qualità la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguiti alle condotte sopra sintetizzate. Con vittoria delle spese.

***** si costituiva mediante comparsa con la quale in estrema sintesi:

- Contestava specificamente la paternità dell'esposto
- Non contestava la paternità delle ulteriori mail rivendicando la legittimità, per le ragioni specificamente indicate in comparsa, della propria condotta.

Ciò premesso chiedeva il rigetto della domanda, la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 cpc. Con vittoria di spese.

Il ***** Onlus si costituiva tempestivamente mediante comparsa con la quale:

- Eccepiva l'improcedibilità dell'azione perché non preceduta dal tentativo di mediazione
- Eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Massa indicando come territorialmente competenti i Tribunali di Cagliari e di Lucca
- Eccepiva la nullità della domanda in quanto dall'atto di citazione non si comprenderebbero gli addebiti rivolti al *****
- Quanto al merito contestava specificamente che la ***** , semmai le sue condotte fossero da considerarsi illecite, abbia operato in rappresentanza o comunque su mandato del *****.

Concludeva come di conseguenza chiedendo la condanna di parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 cpc.

All'udienza del *****2018 veniva assegnato termine alle parti per l'introduzione del tentativo di mediazione.

Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc le parti mantenevano ferme le originarie conclusioni.

La causa veniva istruita mediante assunzione di prove per testi e l'interrogatorio formale della convenuta.

Le parti precisavano quindi le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta, in previsione dell'udienza del *****2022 quando la causa veniva trattenuta in decisione. Parte attrice e la convenuta ***** riproponevano le originarie conclusioni (fatta eccezione per la reiterazione delle istanze istruttorie disattese). Così faceva anche l'altra convenuta che, però, non riproponeva le eccezioni di improcedibilità e di incompetenza territoriale.

O S S E R V A

Quanto alla originaria improcedibilità della domanda essa è stata sanata ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma primo bis D.Lgs 28/2010.

Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa del ***** Onlus, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e relativa a ipotesi di competenza per territorio derogabile, deve ritenersi rinunciata. In ogni caso tale eccezione era palesemente infondata atteso che l'azione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 33 cpc, stante la connessione delle due domande, è stata correttamente proposta presso il luogo di residenza di una delle parti convenute, nella specie la *****.

Quanto al merito la vicenda riguarda la nota questione dei rapporti tra tutela della reputazione e diritto alla libera manifestazione del pensiero. Come noto l'art. 21 Costituzione riconosce a chiunque, e non solo quindi a chi esercita la professione di giornalista, “ *il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*”.

Anche l'art. 10 CEDU prevede che: “ *Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di espressione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubblica e senza limiti di frontiera*”.

E' pertanto evidente che anche al privato, così come a chi esercita la professione giornalistica, deve essere riconosciuto il diritto, con conseguente operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cp, di esprimere pubblicamente il proprio pensiero, anche quando tale espressione possa pregiudicare la reputazione di terzi, con i medesimi limiti che, ormai da almeno trent'anni, la giurisprudenza pone a carico dei giornalisti: continenza, interesse pubblico, verosimiglianza.

Ciò è stato affermato, oltre che dalla migliore dottrina, dalla giurisprudenza che si è occupata di casi di soggetti privati che abbiano deciso di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa per segnalare condotte potenzialmente lesive degli interessi oggetto di tutela da parte delle autorità destinatarie della comunicazione.

Sussiste indubbiamente l'interesse pubblico a che l'autorità preposta alla tutela di determinati diritti o interessi venga posta a conoscenza, ai fini dell'esercizio dei relativi controlli, di situazioni potenzialmente confliggenti con i diritti e gli interessi oggetto di tutela; né, laddove non emerga la mala fede dell'esponente o la manifesta infondatezza del riferito, ai fini della legittimazione della condotta dell'esponente è necessario che egli riferisca fatti certi: non spetta infatti ai cittadini il compito di svolgere indagini su fatti e situazioni potenzialmente illegittime ma appunto alle autorità giudiziarie o amministrative a cui quei fatti e quelle situazioni vengano segnalate. Ciò che si può pretendere dal privato è esclusivamente la buona fede ma non anche che egli debba, prima di effettuare la segnalazione, accertare privatamente situazioni ragionevolmente ritenute dubbie o da approfondire e riferite come tali. E sempre che il privato, nell'esporre i propri

dubbi e perplessità, si attenga alle regole della continenza: che, non significa impossibilità di fare ricorso ad espressioni anche aspre o polemiche ma solo divieto di utilizzo di espressioni inurbane o gratuitamente offensive.

Così Cass. Pen. Sez. V n. 9803/2021 ha affermato che “ *non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorchè contenente espressioni offensive, alle competenti autorità, volte ad ottenere un intervento per rimediare ad un illecito disciplinare considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cp, sub specie di esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l’agente abbia esercitato il diritto di critica e assolto l’onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti. In tale senso dunque il diritto di critica esclude la punibilità di coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi*”.

E ancora Cass. Pen. Sez. V n. 42587/2018: “ *Non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cp, sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato a ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche*”.

E ancora Trib. Ancona n. 602/2021: “ *Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, nel presentare un esposto con il quale richiede l’intervento della autorità amministrativa o giudiziaria sul fatto del dipendente ritenuto contrario alla deontologia, utilizzi nel comunicato espressioni oggettivamente aspre e polemiche*”.

Alla luce dei principi sopra indicati si procederà ora all’esame del contenuto delle varie comunicazioni per cui è causa.

Quanto alla mail *****2017, che la stessa convenuta riconosce di avere inviato all’istruttore della Soprintendenza *****, il relativo contenuto si incentra principalmente su cava ***** il cui “ *massacro* ” secondo la ***** sarebbe legato ai rapporti tra ***** e *****.

La mail è indirizzata al funzionario della Soprintendenza preposto al rilascio dei pareri nell’ambito delle valutazioni di impatto paesaggistico degli interventi estrattivi ed è finalizzata ad ottenere tutela per cava ***** che, secondo il giudizio della convenuta, sarebbe oggetto di *massacro* sotto il profilo ambientale. Nel corpo della mail la ***** indica quale causa del *massacro* i rapporti tra ***** e *****.

Come evidente non c’è niente di illegittimo nella segnalazione all’autorità amministrativa competente di ritenute compromissioni dei valori ambientali nell’ambito della gestione di una cava:

ciò corrisponde senza dubbio ad un pubblico interesse. L'unico aspetto da valutare è rappresentato da fatto che la convenuta abbia indicato all'origine del "massacro" i rapporti tra ***** e *****.

Va però evidenziato che l'attore con sentenza 823/2011 del Tribunale di Lucca era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione e interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in relazione ai reati di abuso di ufficio e di falso ideologico. Nello specifico l'abuso di ufficio, secondo la sentenza di condanna, sarebbe stato finalizzato a favorire tale ***** in quanto la società al medesimo riconducibile, la ***** , a fronte del rilascio di un permesso di ricerca relativo alla loc. ***** , era stata illegittimamente autorizzata ad asportare 6.500 metri cubi di materiale lapideo " *quantità evidentemente eccedente la semplice finalità di ricerca e di fatto destinata alla commercializzazione da parte di ****** " (cfr. doc 11 parte attrice atto di appello).

La vicenda penale si era poi conclusa con la sentenza n. 1787/2013 della Corte di Appello di Firenze che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ***** per intervenuta prescrizione (doc. 12).

Ora, se dal punto di vista penale la vicenda può ritenersi conclusa senza l'accertamento della responsabilità del ***** , resta però il fatto che, dopo una condanna in primo grado che tra l'altro ne disponeva la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, lo stesso, malgrado l'addebito fosse relativo a condotte poste in essere nell'esercizio una carica pubblica elettiva, non ha ritenuto di rinunciare ad avvalersi della prescrizione così, di fatto, rinunciando ad ottenere una sentenza di proscioglimento nel merito.

A fronte di tale comportamento era ovvio e legittimo che residuassero dubbi e perplessità in merito agli effettivi rapporti tra ***** e ***** , rapporti, peraltro, al centro di una lunga vicenda processuale che certamente non poteva essere ignota al destinatario della comunicazione.

Con la mail in esame, dunque, la ***** , che pacificamente si occupa della tutela dei valori ambientali della zona, si è limitata a richiedere l'intervento delle autorità competenti a salvaguardia di una cava facendo implicito riferimento a rapporti tra ***** e ***** già emersi nell'ambito di una nota vicenda processuale che non si è conclusa con un accertamento giudiziario dei fatti per la scelta del ***** di avvalersi dell'istituto della prescrizione.

E' pertanto evidente che attraverso la mail in oggetto la ***** abbia legittimamente esercitato il proprio diritto di critica; parimenti evidente è in ogni caso che tale condotta sia stata posta in essere a titolo personale e non coinvolga il ***** Onlus.

Quanto alla mail senza data relativa alle cave ***** e ***** , che la ***** riconosce di avere realmente inviato, a differenza della precedente, non si rinvencono elementi diffamatori neppure sotto il profilo potenziale: la mail, diretta a funzionari della Regione

***** , è finalizzata del tutto legittimamente alla verifica della regolarità delle autorizzazioni rilasciate ai fini della estrazione atteso che, secondo la mittente, i volumi estrattivi concessi non sarebbero in linea con i valori ambientali da proteggere. Anche in questo caso, peraltro, il precedente giudiziario del ***** e di cui si è detto non poteva che incidere nel senso di alimentare dubbi e sospetti.

Anche in questa circostanza la convenuta ha esercitato legittimamente il proprio diritto di critica. Anche in questo caso va in ogni caso rimarcato come la convenuta abbia agito a titolo personale.

Quanto alle mail *****2017 e *****2017 indirizzate alla Regione ***** esse dovrebbero corrispondere all'allegato 8 delle produzioni di parte attrice ma così non è. In ogni caso, per quanto risulta dal testo riportato in atto di citazione, la lettera *****2017 indicherebbe alcune criticità rilevate dalla ***** in relazione alle cave *****, ***** e ***** e conterrebbe il seguente inciso: “ *mi chiedo se a devastare il territorio siano i concessionari di cava o non piuttosto il sindaco di ***** e la posizione accomodante del Parco*”.

La***** dunque si limita a segnalare possibili profili di irregolarità in merito alla gestione di tre cave all'autorità preposta ai controlli in relazione ai quali utilizza la formula retorica della devastazione del territorio, formula iperbolica ma non certamente inurbana, devastazione di cui incolpa il Sindaco di *****. In questo caso, da quanto si può comprendere dalla sintesi riportata in atto di citazione, la critica della convenuta resta sul piano squisitamente politico e/o amministrativo ma nessun riferimento è fatto a possibili condotte illecite del *****. E ciò malgrado la mail faccia riferimento alle gestione di cava ***** e di cava ***** che ripropone il problema dei rapporti tra il sindaco e ***** , rapporti in relazione ai quali ***** era stato condannato dal Tribunale di Lucca, salva successiva declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 323 cp.

Anche in questo caso dunque, per quanto risulta dagli atti, la ***** ha legittimamente esercitato il proprio diritto di critica.

Quanto alla mail *****2016 inviata al ***** e ad altri soggetti istituzionali (doc. 9a parte attrice), che la convenuta riconosce come propria, si evidenzia come manchi qualsiasi riferimento al Comune di ***** e al suo Sindaco e che, in questo caso, oggetto delle critiche della ***** sia il solo Parco (“ *E' evidente che il Parco ha assecondato in questo modo gli interessi economici di un imprenditore, che a giudicare dal materiale che ho visionato non rispetta mai i piani estrattivi*”).

Anche in questo caso l'imprenditore in questione è il solito *****.

La mail, in ogni caso, per contenuti, toni, finalità e destinatari è chiara espressione del diritto di critica.

Né profili diffamatori possono ravvisarsi nell'ambito di una lettera allegata alla mail, redatta su carta intestata di ***** e non sottoscritta, indirizzata alla Commissione Europea e finalizzata a denunciare la ritenuta violazione del diritto dell'unione da parte della Regione ***** e del Ministero dell'Ambiente: tale lettera, dai contenuti molto tecnici, esamina la situazione sotto il profilo ambientale di tutte le cave comprese nell'area del Parco *****, tra cui anche le cave site nel territorio del comune di *****, e contiene il seguente inciso: “ *E' chiarissimo anche il favore che i sindaci mostrano per alcune famiglie di concessionari. E' altrettanto chiaro che per il pubblico amministratore l'interesse per l'ambiente è secondario rispetto al guadagno di un'impresa, dal momento che ha modestissime ricadute sull'occupazione temporanea*”.

Anche in questo caso l'accusa rivolta ai sindaci è sostanzialmente di carattere politico: quella di preferire gli interessi economici ai valori ambientali. In ogni caso come già più volte ripetuto la vicenda penale che ha coinvolto l'attore nei suoi rapporti con ***** giustificava, unitamente alle considerazioni di carattere tecnico di cui alla lettera, la manifestazione dei dubbi e delle perplessità in merito a tali rapporti.

Quanto alla mail 18.1.2017, che la ***** riconosce come propria, indirizzata al Parco e per conoscenza all'avvocatura della Regione ***** il contenuto è il seguente: “ *La sottoscritta *****...in qualità di socio ***** Onlus, chiede per la tutela degli interessi diffusi, copia dell'ultima convenzione redatta dal Parco e inviata al Comune di *****, relativa all'ex cava teatro *****. Sarà sua cura ritirare la copia appena pronta negli uffici del Parco di *****. Ringraziando. ******”.

E' questo l'unico documento, tra quelli per cui è causa, in cui la ***** , a ciò legittimata o meno non importa, spende il nome del Gruppo convenuto.

E' peraltro evidente che il contenuto della lettera è quello di una semplice richiesta di atti priva di qualsiasi riferimento a persone, fatti e comportamenti anche solo irregolari. In questo caso, stante il carattere assolutamente neutro della comunicazione, neppure si può parlare di esercizio del diritto di critica.

Quanto infine alla lettera priva di sottoscrizione redatta su carta intestata di ***** e indirizzata alla Procura della Repubblica di ***** e al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti della *****, si tratta dell'unico documento, tra quelli per cui è causa, di cui la ***** contesta la paternità; o meglio, esaminata in sede di interrogatorio formale, la convenuta ha dichiarato di avere redatto un documento analogo ma composto da sole dieci pagine e non da quattordici come quello per cui è causa.

Poiché la difesa di parte attrice all'udienza del *****2020 non ha contestato la verità dei fatti e delle circostanze aggiunte, limitandosi correttamente a precisare di non essere in grado di attestarne l'esatta corrispondenza, tali dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità ai sensi dell'art. 2734 c.c.

Sia consentito di aggiungere, per quanto ultroneo, che tale documento ricalca nei contenuti e nelle finalità quelli già esaminati e non si vede dunque per quale motivo la *****, che ha correttamente riconosciuto la propria paternità di tutti gli altri, avrebbe dovuto negarla con riferimento a questo che, in ogni caso, sarebbe stato da catalogare quale legittima espressione del diritto di critica.

In conclusione dunque la ***** si è sempre limitata a segnalare, formalmente o meno, alle autorità preposte situazioni di potenziale irregolarità nella gestione delle cave e lo ha fatto al fine di sollecitare l'intervento di dette autorità a tutela di primari valori ambientali. Data la complessità della materia sotto i profili tecnico e amministrativo, può essere che la donna sia incorsa in alcuni errori, ma, valutate nel complesso, le circostanze riferite, senza mai fuoriuscire dai limiti della continenza, unitamente alla opacità dei rapporti tra ***** e almeno uno dei concessionari, opacità rimasta tale a seguito della scelta dell'attore di avvalersi della prescrizione dopo essere stato condannato in primo grado per abuso di ufficio (in favore di uno dei concessionari) e falso, giustificava, in una con la rilevanza dei valori ambientali in gioco, le preoccupazioni e le perplessità che hanno indotto la ***** a dubitare della legittimità dell'azione amministrativa e a richiedere l'intervento delle autorità preposte. Tanto più che la convenuta, che ha indirizzato le proprie attenzioni anche in relazione all'attività estrattiva posta in essere in aree del Parco site in altri territori comunali, non risulta (né sono mai stati allegati dall'attore) avere con il ***** motivi di risentimento o di contrasto diversi da quelli collegati alla differente visione nella gestione del territorio.

La domanda proposta nei confronti dei convenuti deve pertanto essere rigettata con conseguente assorbimento di ogni altra questione.

Non sussistono peraltro i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 cpc.

La condanna alle spese segue la soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando

RIGETTA tutte le domande

CONDANNA ***** e il Comune di *****, tra loro in solido, a pagare a ***** e a ***** Onlus a titolo di rimborso spese legali la complessiva somma di euro 6.700, 00 (oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa) ciascuno.

Massa, 16.8.2022

il Giudice dott. Giovanni Maddaleni